

COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI
TRIBUTI LOCALI**

Approvato con delibera di C.C. nr.° 51 del 19-02-2011

INDICE

PREMESSA

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	3
Art. 2	Scopo del regolamento	pag.	3
Art. 3	Ambito di applicazione	pag.	3
Art. 4	Contribuenti ammessi	pag.	3

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Art. 5	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	pag.	4
Art. 6	Imposta comunale sulla pubblicità	pag.	4
Art. 7	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)	pag.	5
Art. 8	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)	pag.	5
Art. 9	Presentazione istanza di definizione agevolata dei tributi	pag.	6

CAPO II

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 10	Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa occupazione spazi e aree pubbliche	Pag.	7
---------	--	------	---

CAPO III

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia

Art. 11	Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata	pag.	7
Art. 12	Rigetto delle istanze di definizione agevolata	pag.	8

Norme Finali

Art. 13	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento	pag.	9
---------	--	------	---

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della Legge nr.° 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2
Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2010 e si applica ai seguenti tributi:

- a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- b) imposta comunale sulla pubblicità;
- c) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;
- i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- i carichi di ruoli pregressi.

3. la definizione agevolata dei tributi locali non ha comunque effetto sui versamenti per le annualità correnti dei tributi.

Articolo 4
Contribuenti ammessi

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie del loro danti causa.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Articolo 5

Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sugli immobili**, di seguito denominata ICI, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari ancora pendenti relativi alle annualità 2005/2006/2007/2008/2009 e 2010 come di seguito:

a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296/2006, con il **versamento del 100% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e delle sanzioni** di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche e/o integrazioni. (relativamente alle annualità 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005);

b) se **sono stati notificati**, entro il 31.12.2010 gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, emessi dal comune di Caulonia, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta oltre gli interessi e spese postali (diritti di notifica) indicati nell'atto, con esclusione della sola sanzione.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti e relativi alle annualità 2005/2006/2007/2008/2009 e 2010, con le stesse modalità di cui al precedente punto 1 a) e b), anche i soggetti passivi dell'ICI ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 296/06 e che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, o essendone esclusi a seguito della soppressione dell'obbligo della dichiarazione, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

Articolo 6

Imposta Comunale sulla pubblicità

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sulla pubblicità** ai quali, alla data del 31.12.2010, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 507/93 e/o diffide e che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.507/1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005-2010, con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di imposta (100%), senza addebito di sanzioni ed interessi.

2. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sulla pubblicità** ai quali, alla data del 31.12.2010, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 507/1993 e/o diffide e che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2005/2006/2007/2008/2009 e 2010 con il versamento di quanto dovuto a titolo d'imposta (100%), senza addebito di sanzioni e interessi.

Articolo 7

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**, di seguito denominata **T.A.R.S.U.** che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti (per es. superficie inferiore, utilizzo diverso, etc), incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005/2006/2007/2008/2009 e 2010 come di seguito:

a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296/2006, mediante versamento **del 100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex ECA e del tributo provinciale**, con esclusione degli interessi e della sanzione (annualità 2005-2006-2007-2008-2009 e 2010);

b) se **sono stati notificati**, entro il 31.12.2010 gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296/2006, emessi dal comune di Caulonia, mediante **versamento dei 100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex ECA e del tributo provinciale, oltre gli interessi e le spese di notifica** indicati nell'atto, ma con l'esclusione delle sole sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2005-2010 con le stesse modalità di cui al predente punto 1 a) e b), anche i soggetti passivi della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/93, non hanno eseguito in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

Articolo 8

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della **tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche** ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e/o diffide e che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di tassa (100%), senza addebito di sanzioni e interessi.

2. I soggetti passivi della **tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche** ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e/o diffide e che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 51, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, con il versamento di una somma pari a quanto dovuto (100%), senza addebito di sanzioni e interessi.

Articolo 9

Presentazione istanza per la definizione agevolata (ICI, PUBBLICITA', TARSU, TOSAP)

1. La definizione agevolata di imposte e tributi previsti ai precedenti articoli 5-6-7-8, si perfeziona con la presentazione di apposita istanza afferente a ciascun tributo, resa su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e l'attestazione originale di avvenuto pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio del **30 ottobre 2011**.
2. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali contiene i seguenti elementi essenziali, a fini di una ottimale impostazione delle relazioni tra l'Amministrazione ed i contribuenti presentatori:
 - a) dati identificativi personali del soggetto tenuto al versamento del tributo locale;
 - b) dati identificativi fiscali del soggetto di cui alla precedente lettera a);
 - c) tributo o tributi locali per i quali si procede alla definizione agevolata e specificazione dei presupposti, tra:
 - c.1) dichiarazione con irregolarità formali;
 - c.2) dichiarazione infedele;
 - c.3) omessa dichiarazione;
 - c.4) omesso pagamento di tributo dichiarato;
 - c.5) pagamento irregolare del tributo rispetto agli elementi dichiarati;
 - c.6) accertamento tributario in corso;
 - c.7) accertamento o liquidazione del tributo locale allo stato di definitività dell'avviso;
 - c.8) accertamento ricondotto a contenzioso in sede giurisdizionale;
 - d) annualità del tributo o dei tributi locali per le quali si procede a definizione agevolata;
 - e) ammontare del tributo o dei tributi locali per i quali si procede a definizione agevolata, desunto da dichiarazioni presentate o da atti di accertamento;
 - f) ammontare del maggiore o dei maggiori tributi locali calcolati in relazione ai presupposti applicativi stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) indicazioni specifiche inerenti particolari presupposti applicativi del o dei tributi locali per i quali si perviene alla definizione agevolata;
 - h) data e sottoscrizione da parte del contribuente interessato;
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 riguardante persona giuridica è sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.
4. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali costituisce:
 - a) atto dichiarativo integrativo per le dichiarazioni eventualmente infedeli presentate per ogni annualità in relazione ai singoli tributi locali;
 - b) atto dichiarativo sostitutivo delle dichiarazioni che si dovevano presentare per ogni annualità in relazione ai singoli tributi locali, in caso di omissione delle stesse.
5. L'istanza di cui sopra deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o da chiunque ne abbia titolo e consegnata al protocollo generale dell'Ente entro il **30 ottobre 2011**. Potrà, altresì, essere spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, al fine dell'ammissibilità della domanda medesima, sarà fatto riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

CAPO II

Definizione agevolata delle liti pendenti

Articolo 10

Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tassa per l'occupazione suolo e aree pubbliche, pendenti al **31 dicembre 2010** e per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento **non sono ancora intervenute sentenze definitive**, possono essere definite con versamento dell'imposta pura (100%), con esclusione degli interessi e delle sanzioni applicate nell'atto impositivo.
2. Per usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 del presente articolo, i contribuenti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Caulonia, a pena di decadenza, entro il **30 ottobre 2011**, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Caulonia o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data di spedizione) apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a mezzo della quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 31.12.2010.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, la indicazione dell'atto impositivo impugnato, la indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari in corso, nei casi d'interesse alla definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31.12.2011. La sospensione fino alla data predetta dei procedimenti, sarà richiesta direttamente dall'Ente agli organi giurisdizionali interessati. Successivamente ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione comunicherà al giudice competente l'esito della procedura oggetto della definizione agevolata.

CAPO III

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia

Articolo 11

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di che trattasi si perfeziona con il pagamento della somma dovuta da calcolarsi con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **30 ottobre 2011** mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale nr.* **11269891**, messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, intestato al **Comune di Caulonia - Servizio Tesoreria**, per i casi indicati agli articoli n. 5, 6, 7, 8, indicando nella causale i seguenti elementi: "Condono Tributi Locali", tipo di tributo ed anno/i di riferimento oggetto del condono (ICI, TARSU, TOSAP o Pubblicità)
2. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:
 - a) se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, è compreso tra € 500,00

ed € 9.999,99, i contribuenti potranno rateizzare l'importo a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 rate mensili in relazione all'entità della somma, tutte di pari importo e non inferiori ad € 200,00 (duecento); per importi pari o superiori ad € 10.000,00, i contribuenti potranno rateizzare l'importo a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 24 rate mensili;

b) la scelta del pagamento rateale comporta l'applicazione degli interessi legali sulla rate successive alla prima;

c) la rateizzazione deve essere comunicata dal contribuente entro il termine che il Comune ha fissato per il pagamento, corredando l'istanza di rateizzo con l'attestazione, in originale, di versamento della prima rata;

d) il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo;

3. Gli errori scusabili ritenuti tali, ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza, la procedura non avrà definizione.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

6. Con il perfezionamento della definizione agevolata, perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.

7. La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

8. La definizione agevolata dei tributi locali, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione dei tributi stessi risultanti dalla dichiarazione, costituendo elemento preclusivo per la fruizione, da parte del contribuente, di deduzioni o agevolazioni previste dalla normativa vigente o per l'applicabilità di esclusioni in relazione a situazioni particolari.

9. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali non costituisce titolo per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni per il tributo diverse da quelle originariamente dichiarate.

Articolo 12

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata A/R, non oltre il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di definizione, si riserva di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative e di incamerare le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'Ente.

2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la

sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro giorni 15 successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.

3. In assenza di rigetto l'istanza di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.

NORME FINALI

Articolo 13

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Caulonia.

2. Il Dirigente del Servizio Tributario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire adeguata diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale, manifesti ed emittenti televisive locali.

Altresì avrà cura di trasmettere copia del presente regolamento:

- Al Responsabile del Settore AA.GG. per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Alla Commissione Tributaria Provinciale;
- Al Giudice di pace;
- Al Concessionario per la riscossione;
- Alle segreterie dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Reggio Calabria;
- Alla segreteria dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Reggio Calabria
- Alle Organizzazioni di categoria degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
- Alle sedi CAF.

3. Il personale dell'Ufficio Tributi avrà cura di distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia del presente regolamento, nonché copia dei modelli dell'istanza di definizione agevolata.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.